



PROGETTO DEL SERVIZIO DI EDUCATIVA TERRITORIALE PER ADULTI CON DISABILITA' – PERIODO 01.04.2020 – 31.03.2023, CIG 819505447F – CUI 07329610013202000001.

INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI LA SICUREZZA

Visto l'art. 26, comma 3, del d. lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", secondo il quale:

“Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente, sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto”;

Vista la determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici (oggi Autorità nazionale anticorruzione) n. 3 del 5 marzo 2008, nella quale è espressamente enunciato che:

“Il DUVRI si configura quale adempimento derivante dall'obbligo, previsto dall'art. 7 del d.lgs. n. 626/94 [oggi sostituito dall'art. 26 comma 3 del d.lgs. 81/2008] del datore di lavoro committente di promuovere la cooperazione e il coordinamento tra lo stesso e le imprese appaltatrici e/o i lavoratori autonomi. Si tratta di un documento da redigersi a cura delle stazioni appaltanti e che deve dare

indicazioni operative e gestionali su come superare uno dei maggiori ostacoli alla prevenzione degli incidenti nei luoghi di lavoro e nei cantieri: l'interferenza".

Si parla di interferenza nella circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. In linea di principio, occorre mettere in relazione i rischi presenti nei luoghi in cui verrà espletato il servizio o la fornitura con i rischi derivanti dall'esecuzione del contratto.";

Rilevato che, in relazione alla prestazione del servizio oggetto dell'affidamento, i rischi potenzialmente presenti negli ambienti in cui andranno a operare gli addetti della ditta appaltatrice sono i seguenti:

A) RISCHI DA SOVRAESPOSIZIONE ATTIVITA':

- Scivolamento;
- inciampo; intralcio; cadute a livello; urti;
- schiacciamento, colpi, abrasioni, tagli;
- investimento;

B) RISCHI IMMESSI NEI LUOGHI DI LAVORO DALLA DITTA AGGIUDICATARIA:

- aggressioni;

C) RISCHI SPECIFICI DEL LUOGO DI LAVORO:

- colpi; tagli; abrasioni;
- cadute in piano;
- elettrocuzione;
- ustioni;
- incendio ed emergenze.

D) RISCHI DA ESECUZIONI PARTICOLARI.

Si ritiene pertanto necessario provvedere alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI), da allegare al presente progetto di servizio. L'importo dei costi necessari per scongiurare o almeno limitare i rischi interferenziali è quantificato in euro 300,00 (euro trecento/00) annui, per complessivi euro 900,00 (euro novecento/00) con riferimento al triennio di primo affidamento.